Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1966, n. 171.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da L. 500.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi.

La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti nascenti, dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonchè ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 marzo 1966, n. 172.

Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1° luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966 si farà fronte, rispettivamente, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 173.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369;

Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo

ordinamento potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1967-68. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente statuto con le modalità indicate nel precedente comma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. **174.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso ».

Art. 89, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso ».

Art. 98, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diagnostica di laboratorio è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso avrà la durata di due anni. L'iscrizione è limitata per ogni anno accademico a venti allievi ».

Art. 104, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci allievi per ciascun anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. **175.**

Rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, concernenti la ripartizione dei posti di assistente ordinario istituiti dall'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e di assegnazione dei rimanenti due posti di assistente ordinario dei trecentosessanta posti istituiti dalla stessa legge n. 874.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con il quale il 40 % dei posti di assistente ordinario istituiti per gli anni 1962-63 e successivi, vengono attribuiti a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, e destinati a concorsi ad essi riservati;

Visto l'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, con il quale vengono istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1965-66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di trecentocinquantotto dei trecentosessanta posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti dalla predetta legge n. 874;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di duecentoquaranta posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, istituiti, per lo stesso anno accademico 1965-66, dalla stessa legge n. 874;

Vista la nota in data 13 dicembre 1965, n. 11706, con la quale il rettore dell'Università di Milano ha informato che il preside della Facoltà di giurisprudenza del predetto Ateneo ha rinunziato al posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504;

Vista la nota in data 30 dicembre 1965, n. 2032, con la quale il rettore dell'Università di Cagliari fa presente che, per mero errore materiale, l'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita è stato indicato in servizio presso la cattedra di Economia politica anzichè presso la cattedra di Statistica della Facoltà di giurisprudenza di Cagliari, cosicchè il corrispondente posto di ruolo organico, richiamato dal predetto dott. Bullita ai sensi dell'art. 6 della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17, è

stato attribuito alla cattedra di Economia politica anzichè a quella di Statistica ove l'interessato presta, in effetti, servizio;

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, anzichè alla cattedra di Chirurgia pediatrica come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Napoli;

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Milano anzichè alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Milano;

Considerato che con il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta, altresì, assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova anzichè alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ora e all'assegnazione dei rimanenti due posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, dei trecentosessanta istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, ed alla rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, numero 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

I rimanenti due posti di assistente ordinario dei trecentosessanta non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, sono ripartiti, con effetto dal 1° novembre 1965, come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	Numero dei posti
Università di Padova:	
cattedra di Diritto privato comparato . . .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma:	
cattedra di Anestesiologia	1

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziario della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di Clinica dermosifilopatica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chirurgia pediatrica della stessa Facoltà della medesima Università di Napoli.

Art. 4.

Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II della stessa Facoltà della medesima Università di Milano.

Art. 5.

Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II della stessa Facoltà della medesima Università di Padova.

Art. 6.

Il posto di assistente ordinario riservato per concorso agli assistenti straordinari, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di Economia politica della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, in corrispondenza della presenza in servizio dell'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Statistica della stessa Facoltà di giurisprudenza della medesima Università di Cagliari, dove il predetto dott. Bullita trovasi, in effetti, in servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 12 luglio 1965, numero 6559/65, con la quale l'Amministrazione provinciale di Padova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della: « Strada arginale in sinistra dell'Adige dal ponte Cà Morosini fino al ponte di Anguillara Veneta » della lunghezza di km. 23 + 185;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 7 gennaio 1966, n. 1850, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, lettere *a*) e *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che tale strada può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la « Strada arginale in sinistra dell'Adige, dal ponte Cà Morosini fino al ponte di Anguillara Veneta » della lunghezza di km. 23 + 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 100 in data 2 marzo 1962, con la quale il comune di Portogruaro ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada « Bassie-Noiare » dalla strada comunale Bassie alla strada comunale di San Giusto-Sumaga, della lunghezza di km. 0,800;

Visto il voto in data 14 dicembre 1965, n. 1732, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto, fra l'altro, che la strada in parola possiede i requisiti voluti dal comma *b*) dell'art. 7 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Bassie-Noiare della lunghezza di km. 0,800 è classificata comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2964)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1966.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Vicenza e Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 242 di detto piano è prevista la strada:

Innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » presso Montecchio Maggiore - Lonigo - Minerbe, della lunghezza di km. 33 + 177;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » presso Montecchio Maggiore-Lonigo-Minerbe, della lunghezza di km. 33 + 177 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 500 « di Lonigo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1966
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 131

(2958)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1966.

Variazione alla composizione del Collegio sindacale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto lo statuto dell'Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1963, concernente la composizione del Collegio sindacale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 7991/9 del 25 settembre 1965, con la quale il presidente della Corte dei conti designa il dott. Mario Damasco a presidente del Collegio sindacale suddetto, in sostituzione del dott. Caldarone, che si trova nella impossibilità di assolvere tale incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo suddetto;

Decreta:

Il dott. Mario Damasco è nominato presidente del Collegio sindacale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in sostituzione del dottor Egidio Caldarone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Rocchetta a Volturno (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda datata 12 dicembre 1964, con la quale il comune di Rocchetta a Volturno (Campobasso) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che l'istanza anzidetta, inoltrata dal Comune con lettera raccomandata del 21 gennaio 1965 e pervenuta il giorno 23 successivo, è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Rocchetta a Volturno (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Rocchetta a Volturno (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendenza di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Seulo (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il comune di Seulo (Nuoro), con delibera del Consiglio comunale n. 23 in data 29 ottobre 1965 - di cui l'Assessorato agli Enti locali della Sezione di controllo di Nuoro ha preso atto nella seduta del 16 novembre 1965, al n. 17759 - ha richiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata.

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Seulo (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Seulo (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2934)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Sostituzione di un membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1966;

Vista la deliberazione n. 100 in data 7 febbraio 1966, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino propone la sostituzione del dott. Liborio Milella, direttore del Banco di Napoli, trasferito ad altra sede, con il dott. Mario Masi, attuale direttore della locale sede, nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1966, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, è chiamato il dott. Mario Masi, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Liborio Milella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Sostituzione di un membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane;

Vista la deliberazione n. 59 in data 31 gennaio 1966, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze propone la sostituzione del dott. Alberto Parisi Presicce, già direttore di sede della Banca nazionale del lavoro, ed ora trasferito a Roma, con il rag. Mario Raggi, attuale direttore della sede fiorentina dell'Istituto medesimo, nella carica di membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Ritenuto che, pertanto, occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1966, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, è chiamato il rag. Mario Raggi, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Alberto Parisi Presicce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3007)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa Italia a responsabilità limitata », con sede in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 21 febbraio 1966 alla « Società cooperativa Italia a responsabilità limitata » con sede in La Spezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa Italia a responsabilità limitata », con sede in La Spezia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bigliardi in data 17 ottobre 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fiori Alessandro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

(2959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 marzo 1964:

Pastor Luciano, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cividale del Friuli, stesso distretto.

Cantoni Lazzaro, notaio residente nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

Chiumarulo Nicola, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

Squatrito Concetto, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

Mantica Gian Rocco, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Sannazzaro dei Burgondi, stesso distretto.

Fucci Giovanna, notaio residente nel comune di Ruvo del Monte, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Venosa, stesso distretto.

Cherchi Emilio, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Trivero, distretto notarile di Biella.

Alberti Mario, notaio residente nel comune di Legnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Cologna Veneta, stesso distretto.

Chizzini Dante, notaio residente nel comune di Asola, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Viadana, stesso distretto.

Girino Giovanni, notaio residente nel comune di Montiglio, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti.

Lassiani Sergio, notaio residente nel comune di Cormons, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Trieste.

Ianni Edda, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Trieste.

Flora Giulio, notaio residente del comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Trieste.

Larice Ferruccio, notaio residente nel comune di Gradisca d'Isonzo, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Monfalcone, stesso distretto.

(2938)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Manuele Di Paola, nato a Roma il 24 gennaio 1934 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma il 15 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2869)

Il dott. Mario Casavecchia, nato a Ceprano (Frosinone), il 26 giugno 1938 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma il 20 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(2870)

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione per la Direzione generale del Fondo per il culto degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del direttore generale, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al direttore generale ed ai direttori di divisione della Direzione generale del Fondo per il culto alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per le singole divisioni della Direzione generale del Fondo per il culto, gli atti vincolati di competenza del direttore generale; gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3:

DIVISIONE AFFARI RISERVATI E COORDINAMENTO

Atti di competenza del direttore di sezione:

istruttoria sulle domande di concessione di sussidi dirette al Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

trasmissione agli altri uffici della Direzione di atti e notizie;

trasmissione degli atti per il visto della Corte dei conti;

solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, richiami o rilievi.

Atti di competenza del consigliere:

istruttoria delle pratiche ad esso affidate;

comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;

certificazioni varie e copie conformi di atti di ufficio.

GRUPPO DI SERVIZI:

STUDI ED ISPEZIONI - CONTENZIOSO
CENTRO MECCANOGRAFICO - CHIESE NUOVE
(Legge 18 dicembre 1952, n. 2522)

Atti di competenza del direttore di sezione:

accertamenti vari per la difesa in giudizio degli interessi della Amministrazione;

adempimenti per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato;

trasmissione agli altri uffici della Direzione generale di atti e notizie,

solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, rilievi o richiami.

Atti di competenza del consigliere:

istruttoria delle pratiche ad esso affidate;

comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;

certificazioni varie o copie conformi di atti di ufficio.

DIVISIONE AFFARI GENERALI

Atti di competenza del direttore generale:

autorizzazioni alla rettifica ed all'annullamento di ordini di pagamento;

determinazioni negative su istanze e proposte per difetto di presupposti obbiettivi non valutabili discrezionalmente.

Atti di competenza del direttore di sezione:

atti istruttori per le proposte di concessione di sussidi al clero bisognoso, di contributi per ufficiatura delle chiese, per restauro e costruzione di edifici di culto all'estero e per sussidi alle missioni italiane all'estero;

solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, richiami o rilievi;
trasmissione degli atti per il visto della Corte dei conti;
trasmissione agli altri uffici della Direzione di atti e notizie.

Atti di competenza del consigliere:
istruttoria delle pratiche di contributi e sussidi ad esso affidate;
comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;
certificazioni e copie conformi di atti di ufficio.

DIVISIONE CONGRUE

Atti di competenza del direttore di sezione:
istruttoria delle domande di liquidazione dell'assegno supplementare di congrua o di quello per spese di culto;
istruttoria dei ricorsi avverso le liquidazioni predette e predisposizione dei relativi atti per l'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto;
esame dei provvedimenti prefettizi di voltura degli assegni in parola;
predisposizione degli atti di esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto;
solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, richiami o rilievi;
trasmissione degli atti per il visto della Corte dei conti;
trasmissione di atti o notizie agli altri uffici della Direzione generale.

Atti di competenza del consigliere:
istruttoria delle pratiche ad esso affidate;
trasmissione alle prefetture delle copie dei decreti di liquidazione degli assegni di congrua o per spese di culto, nonchè delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto;
comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;
estratti delle liquidazioni degli assegni in pagamento, certificazioni e copie conformi di atti di ufficio.

DIVISIONE RESTAURI ED ARREDI

Atti di competenza del direttore generale:
autorizzazioni alla rettifica od all'annullamento di ordini di pagamento;
determinazioni negative su istanze e proposte per difetto di presupposti obbiettivi non valutabili discrezionalmente.

Atti di competenza del direttore di sezione:
atti istruttori per le proposte di concessione dei contributi per restauro e per acquisto di arredi;
trasmissione agli altri uffici della Direzione generale di atti e notizie;
solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, rilievi e richiami.

Atti di competenza del consigliere:
istruttoria delle pratiche di contributo ad esso affidate;
comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;
certificazioni e copie conformi di atti di ufficio.

DIVISIONE PATRIMONIO

Atti di competenza del direttore di sezione:
richieste agli uffici periferici di notizie e di adempimenti vari;
accertamenti ed istruttorie varie in merito alle prestazioni mobiliari percepite o corrisposte dall'Amministrazione;
accertamenti ed istruttorie varie in merito ai beni immobili di proprietà dell'Amministrazione;
adempimenti per la registrazione e trascrizione di atti, nonchè per volture catastali degli immobili;
accertamenti in merito alle chiese ed ai fabbricati ex conventuali;
atti di esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.
atti istruttori peculiari alle varie pratiche di competenza della Divisione.

Atti di competenza del consigliere:
istruttoria delle pratiche ad esso affidate;
comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;
certificazioni e copie conformi di atti di ufficio.

DIVISIONE CONTABILITÀ E BILANCI

Atti di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe:
provvedimenti istruttori relativi a pratiche di competenza dei servizi della divisione;
richiesta ai funzionari delegati dei rendiconti di spesa a loro controllo;
adempimenti relativi all'emissione dei titoli di spesa;
istruttoria di pratiche di pensione al personale dei ruoli del Fondo per il culto e dei soppressi Economati dei benefici vacanti;
trasmissione degli atti per il visto della Corte dei conti;
solleciti agli uffici periferici quando non contengano apprezzamenti, rilievi e richiami.

Atti di competenza del vice direttore di ragioneria.
istruttoria di pratiche ad esso affidate;
compilazione degli elenchi di trasmissione di atti per il visto della Corte dei conti;
comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'ufficio;
certificazioni varie e copie conformi di atti di ufficio.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2270)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.632.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Montevago (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.023.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Pantelleria (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.627.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Campobello di Mazara (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.508.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.481.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Giarratana (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.343.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Acate (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.809.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Ucria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.490.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Alì (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.443.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di S. Gregorio di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.232.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Bompensiere (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.529.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1966, il comune di Grotte (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.022.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3212)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Bettona (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Colonna (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.063.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Guardiagrele (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.586.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Campana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.477.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.047.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1966, il comune di Sarzana (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.218.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1966, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.957.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Pietra Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1966, il comune di Pietra Montecorvino (Foggia), viene autorizazto ad assumere un mutuo di L. 19.820.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Trebisacce (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.055.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Fisciano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.381.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177)

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Baronissi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.304.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.719.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Molina Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.206.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Scandale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.374.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Monte Colombo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 874.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Compiano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.949.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario della Stazione agraria sperimentale di Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1966, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 59, l'amministrazione della Stazione agraria sperimentale di Bari è affidata ad un commissario straordinario nella persona del dott. Michele De Pascale e durerà in carica un anno.

(2927)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 agosto 1965 « Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 23 dicembre 1965, in luogo di « . particella n. 65-*f* . » leggasi « . particella n. 56-*f*. ».

(3099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 13 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,61	624,40	624,42	624,45	624,40	624,60	624,45	624,60	624,60	624,43
$ Can.	578,75	578,95	579,25	579,30	578,70	578,75	579,45	578,75	578,75	579,20
Fr. Sv.	143,91	144,20	144,23	144,21	144,20	143,94	144,235	143,95	143,94	144,15
Kr. D.	90,54	90,50	90,56	90,53	90,50	90,53	90,53	90,60	90,53	90,50
Kr. N.	87,30	87,30	87,30	87,295	87,40	87,30	87,29	87,32	87,30	87,28
Kr. Sv.	121,14	121,18	121,20	121,19	121,15	121,12	121,185	121,15	121,12	121,10
Fol.	172,03	172,04	172,08	172,065	172 —	171,98	172,06	171,98	171,98	172 —
Fr. B.	12,521	12,52	12,5275	12,52	12,515	12,51	12,52125	12,54	12,52	12,51
Franco francese	127,47	127,43	127,43	127,445	127,45	127,45	127,445	127,45	127,45	127,42
Lst.	1745,32	1745,40	1745,30	1745,125	1744,75	1745,25	1745,125	1745,20	1745,25	1745 —
Dm. occ.	155,57	155,55	155,555	155,57	155,55	155,56	155,565	155,60	155,56	155,56
Scell. Austr.	24,578	24,18	24,17	24,18	24,15	24,18	24,17	24,17	24,18	24,175
Escudo Port.	21,776	21,78	21,78	21,785	21,78	21,78	21,768	21,79	21,78	21,77
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42	10,43	10,43	10,4182	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 13 aprile 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,45
1 Dollaro canadese	579,375
1 Franco svizzero	144,222
1 Corona danese	90,53
1 Corona norvegese	87,292
1 Corona svedese	121,187
1 Fiorino olandese	172,062
1 Franco belga	12,521
1 Franco francese	127,445
1 Lira sterlina	1745,125
1 Marco germanico	155,567
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,776
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto 8 giugno 1965, relativo alla sostituzione - ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile - dei liquidatori della Società cooperativa edile del Piano INA-Casa « Agrea », con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 15 marzo 1966, viene revocato il precedente decreto ministeriale 8 giugno 1965, con il quale — ai sensi dell'art. 2545 Codice civile — furono sostituiti i liquidatori della Società cooperativa edile del Piano INA-Casa « Agrea », con sede in Torino.

(2868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del programma di fabbricazione del comune di Corridonia (Macerata).

Con decreto provveditoriale in data 30 marzo 1966, numero 1520/78, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Corridonia (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione di quel territorio comunale.

(3105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965, registro n. 22, foglio n. 114, su proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è stato dichiarato inammissibile, a termini dell'art. 131, secondo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il ricorso straordinario proposto dal sig. Giorgio Sarta in data 7 aprile 1964, avverso il deliberato 14 novembre 1963 della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

(3106)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1965, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 124, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1965 dal sig. Erminio Gargano che nei termini prescritti non ha impugnato con ricorso gerarchico il provvedimento concernente la sua esclusione, per difetto di titoli idonei, dal concorso relativo all'assegnazione della rivendita generi di monopolio n. 20 in Tagliacozzo.

(2833)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo 1° dicembre 1965 al 31 dicembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° DICEMBRE 1965 AL 31 DICEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T. C.%
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore ai 185 grammi .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:	per kg							
	02 14	- - polli e galline	»	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (c)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (c)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merc.	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (c)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,56	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà e quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (c)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02	30	- - - di tacchini	per kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (*d*)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	585,80 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*d*) « Ai dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(357)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità risulta disponibile attualmente un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato; nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al n. 2) del presente articolo, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendono sostenere le relative prove d'esame;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale con particolare riguardo alle maggiori figure italiane della storia delle scienze;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario);

3) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una seconda lingua straniera a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario).

B) *prova pratica*:

riduzione a schede scritte a macchina di citazioni bibliografiche italiane e straniere (bibliografie, elenchi di volumi e periodici, cataloghi librari o di biblioteche, ecc.); compilazione in una delle lingue straniere scelte dal candidato, e copia a macchina di una breve lettera; ricerche di dati biografici e bibliografici, di indirizzi e di dati vari in enciclopedie, guide, annuari, repertori biografici, ecc. messi a disposizione del candidato; ordinamento alfabetico di un gruppo di schede messe a disposizione del candidato; saggi di elaborazioni statistiche;

C) *prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte. Il candidato dovrà sostenere anche una breve e semplice conversazione nelle lingue straniere prescelte;

2) elementi sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche e dei musei; elementi di storia delle accademie ed enti scientifici italiani;

3) nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato;

4) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, la documentazione prescritta rilasciata a termini delle disposizioni vigenti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio

1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati, con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inzio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla involumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7), salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1966
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 15

(2409)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « montatore d'auto ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 7 del 12 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 131 del 21 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1965, registro n. 91 Difesa-Esercito, foglio n. 79, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « montatore d'auto » (32 posti).

(2694)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « motorista ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 7 del 12 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 129 del 16 dicembre 1965 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1965, registro n. 90 Difesa-Esercito, foglio n. 349, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « motorista » (13 posti).

(2695)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « padrone di motoscafi velocissimi ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 6 del 5 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 124 del 27 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1965, registro n. 88 Difesa-Esercito, foglio n. 387, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « padrone di motoscafi velocissimi » (1 posto).

(2693)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami per il conferimento di settantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami per il conferimento di settantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 23 luglio 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 1966, con inizio alle ore otto.

(3112)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1966, n. **1**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 25 gennaio 1966*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizati l'accertamento, la riscossione e il versamento secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 43.800.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco numero 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nel l'elenco numero 2 annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17129 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ed altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessorre alle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677 e 26678 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione ai capitoli 26617, 26618, 26619, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684 e 26685 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 23 maggio 1964, numero 404 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla rinascita di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione della entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l'attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente art. 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 17.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Art. 18.

E' approvato il bilancio annuale di previsione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello Statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 450.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 gennaio 1966

CORRIAS

Quadro generale riassuntivo del bilancio

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	40.076.000.000	
Altri tributi	7.000.000	
Totale del Titolo I . . .	40.083.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	2.625.400.000	
Totale dei Titoli I e II . . .	42.708.400.000	42.708.400.000
Spese correnti	23.783.630.901	
Differenza	18.924.769.099	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti		1.091.600.000
Totale dei Titoli I, II e III . . .		43.800.000.000
Accensione di debiti		per memoria
Totale complessivo delle entrate		43.800.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Finanze	5.593.637.556
Enti locali	33.500.000
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	30.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale Titolo I . . .	5.657.137.556
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	291.000.000
Enti locali	—
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione	—
Lavori pubblici	740.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del Titolo II . . .	1.031.000.000
Totale dei Titoli I e II . . .	6.688.137.556
Estinzione di debiti	
Finanze	
Totale - Estinzione di debiti	
Totale complessivo delle spese	
Totale complessivo delle entrate	
Differenza . . .	

per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966

SPESA							
Per sezioni						Per totali	
Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	105.000.000	—	1.053.400.000	6.439.629.844	1.150.918.501	14.342.585.901	
279.000.000		—	260.000.000	—	—	572.500.000	
—	—	—	745.000.000	—	—	745.000.000	
—	890.745.000	—	3.265.000.000	—	—	4.155.745.000	
—	15.000.000	60.000.000	505.000.000	77.700.000	—	687.700.000	
—		—	—	1.507.000.000	—	1.507.000.000	
—		*per memoria*	—	505.000.000	—	505.000.000	
—	80.000.000	—	—	688.100.000	—	768.100.000	
—	420.000.000	—	—	80.000.000	—	500.000.000	
279.000.000	1.510.745.000	60.000.000	5.828.400.000	9.297.429.844	1.150.918.501	23.783.630.901	23.783.630.901
—	—	—	—	568.000.000	500.000.000	1.359.000.000	
51.000.000	—	—	—	389.500.000	—	440.500.000	
—	—	—	734.346.804	—	—	734.346.804	
—	186.000.000	—	2.150.000.000	—	—	2.336.000.000	
—	200.000.000	1.505.000.000	1.040.000.000	725.000.000	—	4.210.000.000	
—	—	—	—	2.983.000.000	—	2.983.000.000	
—	—	per memoria	—	3.650.555.555	—	3.650.555.555	
—	—	—	—	857.000.000	—	857.000.000	
—	—	—	—	per memoria	—	*per memoria*	
51.000.000	386.000.000	1.505.000.000	3.924.346.804	9.173.055.555	500.000.000	16.570.402.359	16.570.402.359
330.000.000	1.896.745.000	1.565.000.000	9.752.746.804	18.470.485.399	1.650.918.501	40.354.033.260	40.354.033.260
						3.445.966.740	
						3.445.966.740	3.445.966.740
						43.800.000.000	43.800.000.000
						43.800.000.000	
						—	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 dicembre 1965, n. 73.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11 - Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, concernente la concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge regionale anzidetta;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 23 dicembre 1965;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11:

Art. 1.

Aventi diritto all'assegno sono tutti coloro che per il periodo di validità della legge regionale rivestono le qualifiche richieste al terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge stessa.

I partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11 sono quelli che risultano iscritti nelle categorie dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni inclusi negli elenchi compilati a norma del decreto-legge 29 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'assegno non è frazionabile per effetto di variazioni sia positive che negative, che riguardino la qualifica lavorativa o il carico familiare, che intervengano nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

Agli effetti della corresponsione dell'assegno valgono le situazioni familiari alla data del 31 luglio per il 1965 e del 31 gennaio per il 1966.

Art. 3.

Hanno diritto all'assegno i lavoratori di cui al precedente art. 1 che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11.

Art. 4.

Agli effetti del riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare si osservano, per quanto non in contrasto con la legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 5.

Hanno diritto all'assegno anche coloro che pur non essendo a capo del nucleo coltivatore, mezzadrile o colonico si trovino nella condizione di essere considerati capi famiglia a norma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11.

Art. 6.

Le domande di concessione dell'assegno redatte su apposito modulo la cui formazione sarà concordata dalla Regione Sarda con l'I.N.P.S., cui è affidato il compito di dare esecuzione alla legge regionale, saranno raccolte a cura del Servizio contributi agricoli unificati che provvederà all'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale dopo aver apposto sulle domande stesse l'attestazione relativa al possesso della qualifica lavorativa.

Le domande di corresponsione dell'assegno dovranno essere presentate:

a) entro il 31 gennaio 1966 per gli assegni spettanti per il 1965;

b) entro il 30 aprile 1966 per quelli spettanti per lo stesso anno 1966.

Art. 7.

Al pagamento degli assegni sarà provveduto da parte dell'I.N.P.S. a semestri postecipati scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

L'assegno spettante per il 1965 dovrà essere liquidato entro il 30 aprile 1966.

L'importo della liquidazione semestrale spettante per ciascuna persona a carico non può essere inferiore alle L. 20.000.

Art. 8.

Il provvedimento di reiezione delle domande sarà comunicato all'interessato dall'I.N.P.S. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

La rappresentanza sindacale in seno alla Commissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11 è così ripartita:

tre rappresentanti delle Federazioni provinciali dei coltivatori diretti;

un rappresentante dell'Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

un rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori scelto sulle designazioni delle Associazioni provinciali stesse.

Art. 10.

Contro il rigetto del ricorso avanzato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Avverso il provvedimento di conferma del diniego dell'assegno l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria entro il termine previsto al secondo comma dell'art. 58 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 11.

Il termine biennale di prescrizione, di cui all'art. 23 del testo unico del 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, richiamato nell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11 decorre dal primo giorno successivo alle scadenze indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Cagliari, addì 31 dicembre 1965

Il Presidente: CORRIAS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 17 gennaio 1966 - Registro n. 1 - Atti Governo n. 1. — RUSSO

(2700)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.